

**IN BREVE n. 08 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**PAROLE AMARE - INPS, PENSIONE DECURTATA** dal Corriere della Sera di sabato 17 febbraio 2024 in Noi cittadini

Controllando il cedolino della mia pensione Inps, il primo impatto negativo è il netto dell'importo, che perde circa il 35% rispetto al lordo. Non solo: per il conteggio di quanto dovuto per la reversibilità di mia moglie (dal 2016), diminuisce per più della metà (quota non cumulabile con i redditi), dato che evidentemente la mia pensione, frutto di 42 anni di contributi, è considerata una pensione da ricchi. I nostri solerti ministri, presenti e passati, non hanno mai ritenuto di entrare nel merito delle voci di trattenuta, uno stillicidio da incubo che qui elenco: debito Irpef anno precedente, contributo ex Onpi (non esiste più da anni), trattenuta Irpef, addizionale Irpef regionale, addizionale Irpef comunale. Queste stesse voci anche per la quota reversibile.

Il pensionato (ho 92 anni) come sempre si arrabbia, abbozza una parolaccia, e ogni tanto scrive al Corriere. **A.M.**

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato a Giovan Battista Basile
  - Data di emissione: 15 febbraio 2024

## **ACCESSO ALLA FACOLTA' DI MEDICINA**

Addio ai test di Medicina?

Si va verso una delega al Governo per il superamento del numero chiuso, ma con accesso programmato?...

E intanto per quest'anno torna il concorsone...

Per l'ingresso alla facoltà di Medicina un test con esame unico in contemporanea il 28 maggio e il 30 luglio con 60 quesiti in 100 (non più 50) minuti su una banca dati di 3.500 domande messa a disposizione 20 giorni prima della prova.

La prova è riservata soltanto per gli studenti di quinta superiore.

**ONAOSI** dal sito

## **EU INSTITUTIONS INTERRAIL**

**Scadenza: 26 febbraio 2024 12:00**

**Bando e modulistica per la partecipazione al viaggio studio a Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo dal 14 al 20 aprile 2024.**

La **Fondazione ONAOSI** in collaborazione con l'**Associazione dei Collegi Universitari Europei (EUCA)** propone il viaggio studio a **Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo** che si svolgerà dal **14 al 20 aprile 2024**.

L'obiettivo è di fornire un'esperienza interattiva e culturale per comprendere meglio l'importanza della storia e delle istituzioni dell'Unione Europea.

I 10 partecipanti avranno l'opportunità unica di viaggiare in modo sostenibile utilizzando i pass Interrail giovani, validi per 5 giorni di viaggio in treno.

Per presentare domanda è necessario avere meno di 30 anni, avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese ed essere iscritti come studenti regolari (non fuori corso e non ripetenti) per l'anno accademico 2023/2024 ai corsi di laurea triennale e magistrale di qualsiasi provenienza accademica. Gli studenti assistiti parteciperanno in forma gratuita e potranno usufruire di un contributo di € 300,00 a persona per le spese di viaggio ed eventuali extra.

In caso di posti residui è prevista la partecipazione degli studenti universitari (non assistiti) figli di contribuenti, che dovranno corrispondere ad EUCA la quota di partecipazione di € 1.080,00 e farsi carico delle spese per il viaggio e gli extra.

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo mail [scuola.formazione@onaosi.it](mailto:scuola.formazione@onaosi.it) entro le **ore 12 del 26 febbraio 2024**.

Per informazioni è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere a: [scuola.formazione@onaosi.it](mailto:scuola.formazione@onaosi.it)

**[Scarica il bando e la modulistica per Assistiti](#)**

**[Scarica il bando e la modulistica per Non Assistiti](#)**

-----

## **SOGGIORNO DI STUDIO DELLA LINGUA ALL'ESTERO 2023/2024**

**Scadenza: 28 febbraio 2024**

**È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro**

Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio

all'estero per corsi di lingua straniera 2023/2024" deve pervenire alla Fondazione ONAOSI **entro il 28 febbraio 2024** a pena di decadenza (non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo alla Fondazione).

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altri fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto) della Scuola Secondaria di Primo grado (ultimi due anni) e Secondo grado non ripetenti e agli studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.

Per informazioni relative al contributo é possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al n. 075/5869511.

## [Scarica il modello di domanda](#)

-----

### **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-DIPLOMA**

**Scadenza: 31 luglio 2024**

#### **Ammissioni presso le strutture ONAOSI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale**

Gli studenti assistiti dalla Fondazione ONAOSI in **forma gratuita ed i figli di Sanitari contribuenti** con retta a carico della famiglia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post-diploma accreditato, potranno accedere nell'A/A 2023/2024 **al Collegio Unico di Perugia sede di Montebello e nei Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e Napoli** in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.

Possono presentare domanda di ammissione:

- gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall'ONAOSI);
- gli studenti non assistiti figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che siano iscritti quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione.

I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l'anno **2024** nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto all'ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura.

I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente alla Fondazione ONAOSI l'eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all'iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue relative all'anno di cessazione dal servizio.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, mediante e-mail all'indirizzo

[\*\*centri.formativi@onaosi.it\*\*](mailto:centri.formativi@onaosi.it)

e dovrà essere redatta esclusivamente sulla base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti. L'assegnazione del posto studio sarà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili in base alla data di ricezione dell'istanza.

In caso di domande con la medesima data di ricezione sarà assicurata la precedenza agli studenti assistiti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono: 075 5869529

- [\*\*Scarica la documentazione per gli studenti assistiti dalla Fondazione\*\*](#)
  - [\*\*Scarica la documentazione per gli studenti non assistiti figli di Sanitari\*\*](#)
-

## **INPS INFORMA: “BONUS PSICOLOGO 2023”** data di pubblicazione 16/02/2024

### **Per richiedere il contributo dal 18 marzo online nella piattaforma Inps**

Dal prossimo 18 marzo si potrà presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. L’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha reso strutturale la misura a decorrere dall’annualità 2023.

Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, per sostenere le spese di assistenza psicologica.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” per l’anno 2023 potranno essere presentate dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024.

Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie per Regione/Provincia autonoma degli aventi diritto, nei limiti delle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso e, a parità di valore ISEE, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS. La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

## **INPS COMUNICATO STAMPA - BONUS MAMME**

### **Bonus mamme: pubblicata la circolare Inps con le modalità operative**

*L’esonero della contribuzione previdenziale è destinato alle lavoratrici che hanno almeno tre figli. Il bonus è attribuito, in via sperimentale per il 2024 anche in presenza di due figli.*

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 € annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici (9,19% della retribuzione) che hanno almeno tre figli. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell'Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Circolare numero 27 del 31-01-2024 (vedi documento allegato alle Brevia n.029).

## **INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI MARZO 2024**

Indicazioni sul cedolino di pensione di marzo 2024: come verificare l'importo erogato e le novità. Il cedolino della pensione, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative al rateo di pensione in pagamento a **marzo 2024**.

### **La data di pagamento**

Per marzo 2024 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.

### **Nuovo sistema di scaglioni e aliquote IRPEF per il 2024.**

Dal rateo di pensione di marzo 2024 l'INPS procede all'applicazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Le trattenute IRPEF vengono quindi effettuate sulla base della riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito.

Sul cedolino di pensione di marzo 2024 viene riportata la seguente annotazione: «da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023».

Sono inoltre adeguati gli importi delle **detrazioni** personali da lavoro dipendente sulle **prestazioni** sulle quali sono riconosciute in alternativa alla detrazione da pensione.

Si ricorda, in proposito, che la detrazione spetta **sul complesso dei trattamenti** riconosciuti al medesimo soggetto.

Inoltre, insieme al rateo di pensione, viene corrisposto il conguaglio relativo al ricalcolo dell'IRPEF applicata sui ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024.

Per maggiori informazioni sui nuovi scaglioni di reddito, sulle aliquote da applicare e sugli importi delle detrazioni di imposta si rinvia al messaggio in corso di pubblicazione sul portale dell'Istituto.

### **Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024.**

Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito

sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento.

Se i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 sono risultati insufficienti per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all'estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con **importo annuo complessivo** dei trattamenti pensionistici **fino a 18.000 euro**, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la **rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre** (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010).

Per quanto riguarda le **prestazioni fiscalmente imponibili**, anche sul rateo di marzo, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in **11 rate**, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate verranno certificate nella **Certificazione Unica 2024**.

Le prestazioni di **invalidità civile**, le **pensioni** o gli **assegni sociali**, le **prestazioni** non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) **non subiscono trattenute fiscali**.

## **INAIL - BANDO ISI 2023: APERTURA PROCEDURA "ISI DOMANDA"** da DplMo - fonte: Inail

L'Inail comunica che dal 15 aprile al 30 maggio 2024, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande Isi 2023.

Il 16 maggio 2024 sono pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Inoltre, il 30 maggio è comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD, le date di apertura e chiusura dello sportello informatico.

Nel mese di giugno ha inizio il periodo di download del token da utilizzare nella fase di invio della domanda (click-day).

- [\*\*BANDO ISI 2023\*\*](#) - Modalità di partecipazione, avvisi pubblici ed elenchi relativi al finanziamento.

## **INPS - MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APE SOCIALE**

L'INPS, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024, fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 136 e 137, della [\*\*legge n. 213 del 2023\*\*](#), alle disposizioni in materia di **APE sociale**, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della [\*\*legge n. 232 del 2016\*\*](#).

In particolare, la circolare spiega la proroga dell'APE sociale al 31 dicembre 2024, con l'innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al beneficio, ed il regime di incumulabilità con i redditi di lavoro.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 35 del 20.02.2024 (documento 051)**

**VEDI ANCHE IN PENSIONI OGGI: APE SOCIALE, DAL 1° GENNAIO 2024  
SERVONO 63 ANNI E 5 MESI di Bernardo Diaz**

**<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/ape-sociale-dal-1-gennaio-servono-63-anni-e-5-mesi>**

*I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2024. Aumenta l'età anagrafica di cinque mesi ma resta l'ampliamento delle categorie gravose previste dalla legge n. 234/2021.*

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 **occorrono 63 anni e 5 mesi** per conseguire l'ape sociale. Inoltre chi presenta domanda nel 2024 non potrà più cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui .....

## **INPS - LIMITE DI ETÀ PER L'ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO**

da DplMo - fonte Inps

L'INPS, con il messaggio n.750 del 20 febbraio 2024, fornisce alcune precisazioni circa l'**accesso alle indennità NASpI e Dis-coll e sullo stato di disoccupazione e limiti di età per l'iscrizione al Centro per l'impiego.**

In particolare, evidenzia come il Ministero del Lavoro, nel parere reso all'Istituto, abbia chiarito che l'esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l'iscrizione al Centro per l'impiego, è presente esclusivamente rispetto all'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

Viceversa, non è previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l'iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l'applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l'iscrizione al Centro per l'impiego, questo risulta stabilito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell'accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 750 del 20.02.2024 (documento 052)**

## **PUBBLICO IMPIEGO - FERIE NON GODUTE**

Sulle ferie non godute molto importante è la pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Anche l'Aran ha ribadito l'irrinunciabilità del diritto dei lavoratori del pubblico impiego: le ferie devono essere fruitive in ogni anno solare, tenendo conto delle richieste del dipendente e delle esigenze di servizio; nel caso in cui risulti impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

In particolare, è stata confermata dall'Aran l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, "la fruizione dovrà essere adeguatamente monitorata dall'amministrazione che dovrà adottare ogni condotta utile affinché il lavoratore sia posto nelle migliori condizioni possibili per esercitare il suo diritto".

Il godimento delle ferie mira al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e costituisce un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro (art. 2087 c.c.). Dunque, l'amministrazione datrice di lavoro deve mettere in atto quelle misure organizzative necessarie per garantire le migliori condizioni al dipendente, compresa quella che gli permette di usufruire delle sue ferie. Pertanto "il datore di lavoro non può procedere all'automatico azzeramento del monte ferie non utilizzato dal lavoratore, adducendo che le stesse non sono state fruite entro i tempi contrattuali; prima di procedere in tal senso, dovrà verificare (e quindi conseguentemente dimostrare al dipendente) di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di poter fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47)".

Vedi sentenza Consiglio di Stato Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego - Diritto compenso sostitutivo ferie non godute e Aran - Ferie e festività nella raccolta sistematica degli orientamenti applicativi dell'istituto contrattuale.

**ALLEGATI A PARTE - Consiglio di Stato - Sent. n. 2349/2022 (documento 053)**  
**Aran - Raccolta orientamenti applicativi (documento 054)**

## **PENSIONI - DA MARZO LE VARIAZIONI LEGATI ALLA RIMODULAZIONE IRPEF**

Cambiano dal prossimo mese di marzo gli importi della pensione. L'Inps si adegua come sostituto d'imposta alla variazione delle aliquote Irpef prevista dal dlgs. n. 216/2023 e nello stesso mese conguaglierà le differenze maturate nelle mensilità gennaio e febbraio 2024.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha rivisto le aliquote Irpef per il solo periodo di imposta 2024.

La Riforma, in particolare, ha ridotto a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.755 del 20.02.2024 (documento 055)**

## **MEDICI SPECIALIZZANDI E COPERTURA PREVIDENZIALE**

Secondo la Cassazione nessuna copertura previdenziale ed assistenziale è prevista per i medici specializzandi soggetti alla L. n. 428 del 1990 e al D.lgs. n. 257 del 1991, non ponendosi tale mancato riconoscimento in contrasto con la CEDU (Corte europea per i diritti dell'uomo).

*Corte di Cassazione sez. III civ.- Ordinanza n.35376 del 18.12.2023*

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Ord. n. 35376 del 18.12.2023 (documento 056)**



## ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: gennaio 2024 - data di pubblicazione: 22 febbraio 2024 - prossima diffusione: 15 marzo 2024

### Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	<b>+119,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 0,8</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 10,8</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese GENNAIO 2024

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 22 febbraio 2024 riferito al mese di gennaio 2024

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
<b>%</b>	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
<b>2023</b>	<b>118,3</b>	<b>118,5</b>	<b>118,0</b>	<b>118,4</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,7</b>	<b>119,1</b>	<b>119,3</b>	<b>119,2</b>	<b>118,7</b>	<b>118,9</b>
<b>%</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,0</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,1</b>	<b>+1,7</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,6</b>
<b>2024</b>	<b>119,3</b>											
<b>%</b>	<b>+0,8</b>											

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2024**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,3**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate del **0,377313**.